

N. R.G. 92-1//2023



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

Il Giudice delegato dott.ssa Annafrancesca Capone,

Vista la domanda depositata in data 17.05.2023 da Casto Emanuele Antonio e Romano Maria Antonietta, con proposta di piano di ristrutturazione dei debiti;

Visto il decreto di apertura emesso in data 30.5.2023;

Letta la relazione particolareggiata depositata dal Gestore dell' OCC, ai sensi dell'art. 70, c. 6, CCII;

Dato atto che nel termine assegnato sono pervenute osservazioni da parte dell' [REDACTED]

[REDACTED]

Esaminati gli atti;

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il piano di ristrutturazione inizialmente proposto dai debitori prevedeva di trattenere per le esigenze familiari l'importo di [REDACTED], destinando al piano [REDACTED] di questi € [REDACTED] da utilizzare per il rimborso del credito ipotecario residuo di [REDACTED] per il rimborso degli altri debiti; il piano prevedeva, altresì, il pagamento dell'arretrato del mutuo di [REDACTED] in quattro rate trimestrali di [REDACTED] cadauna; in sostanza il piano prevedeva il pagamento integrale del creditore ipotecario e dei creditori privilegiati ed il pagamento dei creditori chirografari al 20%.

A fronte di tale proposta, pervenivano le seguenti osservazioni:



██████████ si limitava ad una precisazione del credito aggiornata;

la ██████████ esprimeva la volontà *“di chiedere e di procedere all’apertura della liquidazione controllata, atteso che essa da un lato permetterebbe un rientro più celere della posizione debitoria e, dall’altro, lascerebbe impregiudicate la possibilità di procedere su un’eventuale rimanenza”*;

la ██████████ incaricata del recupero del credito dalla società ██████████, attuale titolare del credito ceduto da ██████████ comunicava di non aderire al piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal ricorrente, per la carenza dei presupposti di ammissibilità e proponibilità della proposta per l’inesistenza dello stato di sovraindebitamento (visto che non erano stati presi in considerazione i debiti percepiti dai figli dei debitori ██████████ e per l’inesistenza della meritevolezza.

A seguito di tali osservazioni, i debitori sono stati invitati, con provvedimento del 27.12.2023, a riformulare il piano.

In data 22.03.2024, è stata depositata una relazione integrativa con la quale si è proposto – tenendo conto dei redditi di tutti i componenti della famiglia ██████████, da cui vanno detratte le somme necessarie per il sostentamento della famiglia (quantificate in € ██████████), le somme dovute ad ██████████ per l’adesione alla rottamazione (€ ██████████ e le somme da destinare al rimborso del mutuo ██████████ – di destinare ai creditori l’importo di ██████████ al mese (per 60 rate complessive, 13 rate annue), in sostituzione della somma ██████████ mensile inizialmente prevista ; a queste va aggiunto il pagamento del debito già maturato verso ██████████ con tre pagamenti ██████████ cadauno da effettuarsi entro 30 giorni dall’omologa, entro luglio 2024 ed entro novembre 2024.

A questo punto va detto che, per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell’art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l’ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte. Solo in presenza di contestazioni sulla convenienza da parte di alcuno dei creditori, l’omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Nel caso in esame, solo ██████████ ha dubitato della convenienza, ma tale dubbio appare infondato visto che il piano prevede il pagamento



integrale e considerato che la vendita del bene ipotecato non dà garanzia di soddisfacimento in tempi più contenuti rispetto a quelli della proposta dei debitori (che consente di saldare i debiti già maturati entro novembre 2024).

Ritiene questo Giudice, pertanto, che ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e ss. CCII e che non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, non avendo il debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato nella relazione del Gestore dell'OCC).

In particolare, per quanto riguarda il mutuo [REDACTED], va tenuto conto del disposto dell'art. 67, c. 5 CCII che richiede – per il rimborso rateale del mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale – il corretto adempimento del debitore alle proprie obbligazioni alla data di deposito della domanda oppure l'autorizzazione del giudice al pagamento per capitale ed interessi scaduto a tale data: non è specificato, in tale norma, se sia possibile una rateizzazione, ma deve ritenersi che – in presenza di un debito scaduto rilevante – il giudice la possa autorizzare purché avvenga entro un termine contenuto (che, nel caso di specie, appare congruo, considerata anche la mancata, specifica opposizione del debitore sul punto).

I pagamenti dovranno avvenire con le scadenze sopra indicate (e meglio specificate nel piano) su un conto corrente intestato alla procedura di sovraindebitamento da aprirsi, sul quale far confluire le somme destinate alla soddisfazione dei crediti concorsuali. Il compenso destinato all' OCC sarà versato sul conto corrente della procedura e verrà liquidato e versato al termine della procedura, giusta previsione dell'art. 71 CCII. In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da Casto Emanuele Antonio e Romano Maria Antonietta e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata all'OCC.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Casto Emanuele e Romano Maria Antonietta;

dispone



che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale – per estratto, contenente i nomi dei ricorrenti, la misura richiesta e l'intervenuta omologa, con avviso ai soggetti interessati che, previa documentazione di tale loro qualità, potranno esaminare per esteso gli atti della procedura presso il Gestore della Crisi avv. Francesco Giannuzzi Daniele – e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza. avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

Lecce, 29.04.2024

Il giudice delegato

Dr.ssa Annafrancesca Capone



Avv. Francesco GIANNUZZI DANIELE

Tribunale di Lecce

Sezione Commerciale

Si comunica che su ricorso dei debitori Casto Emanuele Antonio (CSTMLN71L04B936H) e Romano Maria Antonietta (RMNMNT75T69E506E) il Giudice Delegato, dott.ssa Annafrancesca Capone, del Tribunale di Lecce – Sezione Commerciale, nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per mezzo di piano di ristrutturazione dei debiti prevista dagli articoli 66 e segg. C.C.I.I. avente N.R.G. 92-1//2023 ha emesso la sentenza n. 36/2024 pubbl. il 30/04/2024 Rep. n. 47/2024 del 30/04/2024 di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Il gestore della crisi all'uopo nominato è l' Avv. Francesco GIANNUZZI DANIELE.

Eventuali interessati – previa documentazione di tale loro qualità -potranno rivolgersi al predetto professionista, ai recapiti di seguito indicati, per accedere ed esaminare gli atti, documentando l'interesse all'accesso dei dati della presente procedura.

Mail: francesco.giannuzzi@hotmail.it - pec: francesco.giannuzzidaniele@legalmail.it